

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 17 marzo 2010, n. 3.

Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS) in alcuni comuni del territorio regionale. Revoca della propria precedente ordinanza n. 10 del 30 ottobre 2009 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

Visto il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954, n. 320;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 55, concernente “Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833” ed in particolare, l’art. 6 che prevede l’attribuzione al Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/5/1996, n. 362, regolamento recante le norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2007 recante “Modifica dell’allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2007;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/06/2008;

Vista la propria precedente Ordinanza n. Z0010 del 30/10/2009 che individuava nell'allegato A quali zone di protezione e di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus dei suini, il territorio dei comuni compreso rispettivamente in un raggio di 3 Km e in un raggio di 10 Km dai focolai fino a quella data accertati, negli allevamenti indicati nel medesimo allegato;

Visto che, a causa di sopraggiunte nuove evidenze epidemiologiche, è stato più volte riformulato l'elenco (Allegato A) dei territori comunali in zona di protezione e di sorveglianza per MVS nei quali attuare le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 362/96, con successive Ordinanze, come di seguito specificate:

- n. Z0012 del 09/11/2009,
- n. Z0013 del 15/12/2009;

Atteso che:

- con nota prot. n. 772 del 04/03/2010 l'ASL di Frosinone ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per i territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui alle Ordinanze nn. Z0010 del 30/10/2009 e Z0012 del 09/11/2009, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96;
- con nota prot. n. 576 del 10/03/2010 l'ASL di Latina ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per i territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui all'Ordinanza n. Z0010 del 30/10/2009, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96;

Ritenuto, pertanto, opportuno revocare la propria precedente Ordinanza Z0010 del 30/10/2009 e le sue successive modifiche ed integrazioni, alla luce della situazione epidemiologica dichiarata dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;

ORDINA

Articolo 1

E' revocata la propria precedente Ordinanza n. Z0010 del 30/10/2009 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente ordinanza. sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 17 marzo 2010

Il Vice Presidente
MONTINO